


Tabella 31 – Elenco dei principali Paesi di destinazione dei flussi non dichiarati Anno 2015 (tutte le violazioni accertate, compresi i contesti di natura penale)
(fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

PAESE DI DESTINAZIONE	VIOLAZIONI ACCERTATE
CINA	820
Egitto	254
Marocco	238
Albania	129
Svizzera	126
Pakistan	97
Turchia	95
Sri Lanka	93
Qatar	68
Emirati Arabi Uniti	67
Hong Kong	65
Romania	62
India	49
Ghana	39
Moldavia	31

Le direttrici di traffico in uscita a maggior rischio risultano ripartite secondo la successiva rappresentazione grafica:



Rispetto al biennio precedente sono confermate le principali destinazioni a rischio (Cina, Egitto, Sri Lanka, Svizzera, Albania e Marocco), con incremento delle violazioni registrate nei flussi verso Marocco, Romania e Moldavia e la flessione delle movimentazioni non dichiarate e scoperte verso Cina, Egitto e Svizzera. Per la Cina, occorre anche tenere in considerazione i

flussi non dichiarati per Hong Kong, che nel corso del 2015 hanno evidenziato l'accertamento di 65 violazioni. Restano stabili le violazioni registrate nelle movimentazioni all'interno della UE, con presenza di flussi principalmente destinati a Germania, Francia e Spagna.

In ordine ai Paesi di origine dei flussi non dichiarati e scoperti, le principali direttrici di traffico sono evidenziate nella tabella seguente.

Tabella 32 – Elenco dei principali Paesi di origine dei flussi non dichiarati – Anno 2015
(tutte le violazioni accertate, compresi i contesti di natura penale)
(fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

PAESE DI ORIGINE	VIOLAZIONI ACCERTATE
Svizzera	728
Russia, Federazione di	294
Turchia	162
Spagna (escluse XC XL)	100
Francia	82
Albania	76
Bulgaria	73
Romania	70
Germania	69
Emirati Arabi Uniti	54
Grecia	51
Regno Unito	48
CINA	38
Polonia	36
Iran	31


Dall'analisi delle violazioni rilevate sulla base dei controlli all'entrata dello Stato, risulta che Russia (+30 per cento), Turchia (+28 per cento), Spagna (+66 per cento), Francia, Albania, Romania e Germania rappresentano ancora le principali origini a rischio.

Per quanto concerne i soggetti verbalizzati in entrata/uscita dallo Stato, le rilevazioni del 2015 riportano la nazionalità cinese al primo posto tra quelle dei trasgressori.

L'incremento dei cittadini italiani tra i soggetti verbalizzati è stato pari al 4,6 per cento. Di rilievo l'incremento dei cittadini russi (+35 per cento). Incrementi rilevanti si registrano anche tra i cittadini di nazionalità marocchina (+70,4 per cento), pakistana (60,9 per cento) e rumena (+19,6 per cento).

Il grafico successivo mostra la distribuzione delle principali nazionalità rilevate nell'attività di repressione alla violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Grafico 23 – Elenco delle principali nazionalità dei trasgressori (Paesi >25 p.v.) – Anno 2015
(fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)




5.3. L'attività sanzionatoria

I procedimenti sanzionatori relativi agli atti di contestazione non estinti con oblazione contestuale all'accertamento, di competenza del Ministero dell'economia e finanze, hanno natura complessa e spesso comportano la trattazione delle problematiche connesse alla gestione di sequestri amministrativi per importi di denaro rilevanti ovvero valori e titoli di particolare natura, riconducibili alla definizione di denaro contante articolata nella normativa di riferimento.

Nel corso del 2015 sono stati definiti 304 contesti, dato in crescita rispetto agli anni precedenti. I relativi provvedimenti conclusivi hanno determinato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di circa 7.365.000 euro.

La normativa prescrive che il provvedimento di definizione del procedimento sia emesso nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

Nel 2015 i tempi medi per la definizione dei procedimenti in oltre l'80% dei casi sono stati ridotti a meno di 90 giorni dalla data di acquisizione dell'atto di contestazione.

Grafico 24 – Procedimenti amministrativi definiti presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Anni 2012 – 2015

5.4. Giurisprudenza

Ventinove dei provvedimenti sanzionatori emanati nel corso del 2015 per violazione della normativa valutaria sono stati impugnati dinnanzi all'autorità giudiziaria: otto di tali giudizi sono stati già definiti con sentenze di primo grado, delle quali una sola sfavorevole all'amministrazione. Nel corso del 2015 sono state pronunciate quaranta sentenze relative all'impugnazione di sanzioni irrogate nello stesso anno o in anni precedenti, per la violazione della normativa valutaria: di tali sentenze solo 1 (pari al 2,5%) ha annullato i provvedimenti impugnati. Rispetto all'anno 2014, la percentuale di sentenze sfavorevoli si è notevolmente ridotta (dal 36% al 2,5%). In particolare, 32 sentenze (di cui una sola sfavorevole) sono state pronunciate da Tribunali, 7 (tutte favorevoli) da Corti d'Appello, 1 (favorevole) dalla Suprema Corte di Cassazione.

6. LE SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

6.1. Il contrasto al finanziamento del terrorismo

6.1.1 Il quadro istituzionale e il contesto attuale in ambito ONU e UE. La revisione delle liste

Nel quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo, caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 1999, dalle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del Capitolo VII della Carta e dalle IX raccomandazioni speciali del GAFI, ha un ruolo importante il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.

Le principali risoluzioni in materia sono:

- la risoluzione 1267 (1999)²³, che impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda e ai Talebani originariamente individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;
- la risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare soggetti o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Unione europea ha dato attuazione alle suddette risoluzioni rispettivamente: con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni unite, e con la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l'applicazione delle misure di congelamento a una lista di soggetti ed entità individuati all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

Nel 2015 è stata adottata la risoluzione 2199 (2015) che condanna le violenze e le atrocità compiute dall'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) e da *Al-Nusra Front* (ANF) e riconosce l'ISIL quale "*splinter group of Al-Qaida*"²⁴. Il 17 dicembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito per la prima volta in formato Ministri delle Finanze per discutere il tema del contrasto del finanziamento dei gruppi terroristici, Al Qaeda e affiliati, e ha adottato all'unanimità la risoluzione 2253 (2015), presentata congiuntamente da Stati Uniti e Russia. Il testo ha raccolto 68 sponsorizzazioni, tra cui quella dell'Italia e degli altri Stati membri dell'Unione Europea. Tra i co-firmatari del testo figura anche la Repubblica Araba di Siria. La

²³ e le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) e 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015).

²⁴ Si ricorda che ISIL e ANF sono inclusi nella "*Al-Qaida sanctions list*" e quindi ad essi sono applicate le misure di congelamento ed il conseguente divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

riunione, sotto la presidenza di turno degli Stati Uniti, Segretario al tesoro, è stata aperta da un intervento del Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ha identificato aree di ulteriore collaborazione (aumentare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni ed expertise, "in particolare nel bloccare il traffico e il commercio illegale di beni culturali"; rafforzamento del ruolo e delle attività degli organismi onusiani nella lotta al finanziamento al terrorismo; coinvolgimento del settore privato).

La risoluzione 2253 (2015) ha sistematizzato le misure già esistenti, spostando l'attenzione da Al Qaeda a ISIL e introducendo l'affiliazione a ISIL quale criterio a se stante per il *listing*, e intende contribuire agli sforzi in atto per colpire le fonti di finanziamento di ISIL e isolare progressivamente l'organizzazione dal sistema finanziario internazionale.

6.1.2 La revisione delle liste UN e UE dei soggetti listati e proposte di designazione

A livello Unione Europea, la lista di cui alla Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio del 27 dicembre 2001, riesaminata e aggiornata a cadenza di regola semestrale, include 10 individui (vi è stato un "de-listing" nel corso dell'anno) e 25 gruppi o entità.

Per quanto concerne le sanzioni contro Al Qaeda, a giugno 2016, la "*Al-Qaida Sanctions List*", soggetta a modifiche piuttosto frequenti (18 nel 2015) contempla 258 individui e 75 entità e gruppi.

Nel 2015, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), presieduto dal Direttore generale del tesoro, competente in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo nonché di sanzioni finanziarie internazionali, ha sostenuto alle Nazioni Unite la proposta di designazione degli Stati Uniti di terroristi facenti parte dell'ISIL, annunciata nel corso dell'Assemblea Generale di ottobre.

Inoltre, il CSF, impegnato continuamente nel corso del 2015 nell'attività di revisione dei nominativi nella Lista ISIL/Al Qaeda con il supporto delle competenti forze di polizia (ROS, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), ha avanzato ai competenti organi delle Nazioni Unite, sulla base degli elementi raccolti dal Raggruppamento Operativo Speciale dell'Arma dei Carabinieri (ROS), la proposta di designazione di sei terroristi collegati ad Al Qaeda. La proposta di designazione è ad oggi ancora pendente.

La lentezza e la farraginosità delle procedure di listing alle Nazioni Unite ha fatto avviare una riflessione sulla opportunità di progettare un sistema di liste nazionali di soggetti, designati sulla base di criteri stabiliti ad hoc.

Infine, la *1988 Sanctions List* contempla, ad oggi, 135 individui associati con i Talebani e 5 entità o gruppi riconducibili agli stessi Talebani. Nel 2014 sono state apportate 6 modifiche a tale lista sanzioni a seguito di nuove designazioni o cancellazioni.

6.1.3 L'attività internazionale di contrasto del finanziamento dell'ISIL: il Counter-ISIL Finance Group (CIFG)

Nel quadro della Coalizione Internazionale anti-ISIL, nel febbraio 2015 l'Italia ha assunto - insieme a Stati Uniti e Arabia Saudita - la co-leadership del *Counter-ISIL Finance Group* (CIFG). Obiettivo del CIFG è l'elaborazione e l'adozione di misure concrete per drenare le fonti di reddito di Daesh, comprometterne la capacità di sfruttare il sistema finanziario internazionale e, più in generale, minarne la sostenibilità economica.

La strategia del CIFG è dettagliata in un Piano d'Azione che, su proposta italiana, è stato adottato in occasione della prima riunione del Gruppo, ospitata dal Ministero degli Affari Esteri il 19 e 20 marzo 2015. Il Piano d'Azione individua le fonti di finanziamento di ISIL e stabilisce le azioni che gli stati membri, in coordinamento tra di loro, si impegnano a intraprendere per precludere all'organizzazione terroristica l'accesso a tali canali. I settori delineati dal Piano d'Azione sono: sfruttamento del sistema bancario; contrabbando di risorse economiche ed archeologiche; ricezione di fondi provenienti dall'estero; sostegno finanziario garantito da ISIL a gruppi terroristici ad esso affiliati.

Per conferire maggiore efficacia alla sua azione, il CIFG ha deliberato nel corso della seconda plenaria (Gedda, 7 maggio 2015) la costituzione di quattro sottogruppi incentrati su: contrabbando di greggio e altre risorse naturali; flussi finanziari illeciti; traffico di reperti archeologici; relazioni finanziarie tra ISIL e i suoi affiliati. Tale strutturazione interna è volta a favorire un più diretto coinvolgimento degli stati membri rispetto a ciascun settore di intervento e a facilitare lo scambio di informazioni all'interno del CIFG (Washington, ottobre 2015; Roma, aprile 2016). L'Italia, è responsabile del settore del contrasto al contrabbando di beni archeologici.

Sul fronte del contrasto ai flussi finanziari illeciti, è in fase di predisposizione un report volto all'elaborazione di indicatori di rischio di finanziamento del terrorismo che le competenti autorità pubbliche e gli operatori privati potranno utilizzare per identificare più agevolmente eventuali operazioni sospette e mitigare i relativi rischi.

Il sottogruppo sullo sfruttamento di petrolio e altre risorse naturali ha invece indirizzato l'attenzione degli Stati membri sulla crescente necessità di ISIL di procurarsi parti di ricambio per ripristinare la capacità produttiva di siti di estrazione e raffinazione di petrolio e gas naturale sensibilmente compromessa dalla campagna aerea mirata della Coalizione. A tal fine, è stata predisposta una lista di beni e tecnologie “sensibili” che dovrebbe facilitare le attività di controllo delle autorità doganali dei Paesi della regione.

Per reprimere il traffico di beni archeologici e culturali la presidenza italiana sta sviluppando una strategia volta ad ampliare l'utilizzo di banche dati integrate per facilitare l'individuazione dei reperti trafugati (sul modello del database dell'INTERPOL Psyche - Protection System for Cultural Heritage) e, al contempo, a promuovere una complementare azione di contrasto nei mercati di sbocco dei beni.

Il sottogruppo dedicato alle relazioni finanziarie tra ISIL e i gruppi ad esso affiliati ha completato uno studio preliminare che individua le principali organizzazioni terroristiche connesse a ISIL, i paesi in cui esse operano e una sommaria descrizione delle fonti di finanziamento di ognuna. L'analisi costituirà la base di una *engagement strategy* che dovrà tracciare le linee guida dell'azione di supporto degli stati membri del CIFG a favore dei Paesi più esposti all'influenza di ISIL e approfondire le metodologie di finanziamento utilizzate dai singoli gruppi e per macroregioni (Africa del Nord e occidentale; penisola arabica; Asia del sud; sud-est asiatico; Asia centrale) al fine di assicurare un'attuazione efficace della strategia concordata. L'Italia svilupperà uno specifico progetto dedicato alla Libia.

6.2. Il contrasto del finanziamento della proliferazione: l'IRAN

6.2.1. Le misure restrittive nell'ambito dell'Unione europea

Il quadro delle misure sanzionatorie disposte nei confronti dell'Iran, delineato dalla risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, nell'ambito della strategia internazionale di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, ha registrato, nel corso del 2015, una significativa attenuazione in vista del possibile esito positivo dei negoziati in corso con l'Iran.

Il 2 aprile 2015, a Losanna, l'Iran e gli E3/UE+3 hanno raggiunto un'intesa che delinea gli elementi principali di un accordo più dettagliato (c.d. *Joint Comprehensive Plan of Action* – JCPoA) destinato a condurre secondo un percorso concordato alla sospensione e infine all'abrogazione del regime sanzionatorio. L'Intesa di Losanna non aveva, al momento, modificato le misure restrittive in vigore e che l'eventuale sospensione delle stesse è stata subordinata, oltre che alla stipula del JCPoA, alla verifica da parte dell'Agenzia internazionale

per l'energia atomica (AIEA) dell'attuazione delle principali disposizioni in campo nucleare da parte dell'Iran.

Le disposizioni di cui al regolamento UE n. 267/2012 hanno pertanto continuano ad applicarsi a gran parte dell'economia iraniana: al settore energetico, finanziario, della navigazione e delle costruzioni navali. Numerose società, banche ed individui iraniani erano rimaste listate, permanendo il divieto di commercio e di eseguire transazioni economiche e finanziarie.

Fino a maggio 2015 sono stati emanati quattro regolamenti²⁵ di esecuzione (UE) in attuazione del regolamento (UE) n. 267/2012, che sono intervenuti per modificare l'allegato IX, contenente l'elenco delle persone e delle entità listate, includendo 39 nuovi soggetti. Un nominativo ne è stato espunto.

Il 14 luglio 2015 a Vienna, i Paesi del gruppo E3/UE+3 (Cina, Federazione Russa, Stati Uniti Francia, Germania e Regno Unito, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la PESC) hanno finalmente sottoscritto con l'Iran un Piano di azione comune globale (*Joint Comprehensive Plan of Action* - JCPoA), il quale prevede che, entro sei mesi, l'Iran ponga in essere una serie di adempimenti volti alla limitazione del programma nucleare. Nell'attesa degli adempimenti iraniani e delle verifiche internazionali, con decisione (PESC) 2015/1148 del 14 luglio 2015 l'Unione Europea ha prorogato le misure restrittive di ulteriori sei mesi.

La decisione PESC 2015/1863 del 18 ottobre 2015, e i relativi regolamenti attuativi, il regolamento (UE) 2015/1861 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862, hanno stabilito sotto il profilo finanziario:

- il *de-listing* degli individui e delle entità iraniane incluse nell'allegato del regolamento (UE) di esecuzione n. 1862/2015 del 18 ottobre 2015;
- l'abrogazione degli articoli 30, 30bis, 30ter, 31, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplinano le restrizioni relative al divieto di trasferimenti di fondi da e per l'Iran, compreso il sistema di notifiche e richieste di autorizzazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), oltre alle sanzioni relative a determinate attività bancarie e servizi connessi, alle assicurazioni e servizi connessi, alle obbligazioni pubbliche iraniane e servizi connessi;
- l'introduzione della previsione di un'autorizzazione preventiva, ascrivita alla competenza del Comitato di sicurezza finanziaria, per fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessa ad operazioni aventi ad oggetto:
 - i beni alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato I (art. 2bis, lett. c));

²⁵ Molteplici modifiche ha subito nel corso del 2014 e del 2015 l'allegato IX del Regolamento (UE) n. 267/2012, contenente l'elenco delle persone ed entità di cui all'art. 23, paragrafo 2, con i seguenti regolamenti: il Regolamento 397/2014, la Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2014, n. 216, Serie L, il Regolamento n. 1202/2014, il Regolamento n. 2015/230 e il Regolamento n. 2015/549.

- i beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II (art. 3bis, lett. c));
- il software elencato nell'allegato VII A (art. 10quinquies, lett. c));
- la grafite ed i metalli grezzi o semilavorati elencati nell'allegato VII B (art. 15, lett. c)).

Tali previsioni sono divenute efficaci il 16 gennaio 2016 con la decisione PESC/2016/37 del Consiglio, data in cui il direttore generale dell'AIEA ha presentato al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure previste dal JCPoA.

Le competenti autorità europee e statunitensi hanno pubblicato le rispettive linee guida esplicative delle conseguenze operative dell'*Implementation Day* nei rispettivi sistemi normativi.

Il successivo 22 gennaio 2016, con regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/74, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 22 gennaio 2016, Bank Sepah e Bank Sepah International è stata espunta dall'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.

6.2.2 Quadro di riferimento statunitense

Per quanto riguarda l'applicazione del JCPoA negli USA, essa interessa in primo luogo la revoca delle sanzioni c.d. secondarie relative alla proliferazione (*nuclear-related secondary sanctions*), che in precedenza colpivano soggetti non residenti, *non-U.S. persons*²⁶, che operavano con soggetti iraniani (c.d. regime extraterritoriale delle sanzioni), sebbene si trattasse di operazioni legittime in virtù del diritto comunitario.

A partire dall'*Implementation Day*, sono state sospese le sanzioni, come da *commitment* nel JPoA, nei settori dell'energia (petrolio, prodotti petroliferi, gas), dei trasporti, dell'*automotive*, del *financial banking*.

Inoltre, continua ad essere vietato il clearing di operazioni denominate in dollari che vengono compensate tramite istituzioni finanziarie americane (ogni *US Clearing Transaction*, c.d. *U-Turn Transaction*, relativa all'Iran è vietata).

Gli USA hanno cancellato circa 200 dei 400 nominativi (comprese alcune banche iraniane) presenti nelle liste dei soggetti sanzionati, mentre per quanto riguarda nominativi ancora presenti nelle liste permane il divieto assoluto (anche per soggetti non *U.S.*) di intrattenere relazioni commerciali.

²⁶ Il termine "non-U.S. person" ricomprende qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione di coloro che hanno alternativamente la nazionalità statunitense (nazionalità unica, doppia o plurima); lo statuto di residente estero negli USA (ad esempio a titolo di residente permanente legale o di detentore/detentrica di una «Green Card», di persona che ha soggiornato a lungo e frequentemente negli Stati Uniti nell'anno corrente o nei ultimi due anni); che siano contribuenti o per qualsiasi altra ragione siano il beneficiario effettivo degli averi depositati, ai sensi della legge fiscale statunitense. Questa definizione di "non-U.S. person" pertanto include anche le persone giuridiche estere di proprietà o di controllo americano. In quest'ultimo caso comunque le persone giuridiche potranno partecipare ad operazioni o ad attività ammesse ai sensi del JCPOA solo nella misura in cui le operazioni o le attività non rientrino tra quelle escluse dalla normativa statunitense o tra quelle sottoposte ad autorizzazione dell'OFAC.

Per i soggetti “non U.S.” controllati o posseduti per più del 50% da soggetti americani, opera la “General Licence H” emessa il 16 gennaio scorso, ossia un’ autorizzazione generale fornita dall’ OFAC alle società partecipate dagli USA secondo la quale esse possono intrattenere attività con l’ Iran che siano previste dal JCPoA e coerenti con la normativa americana; tale autorizzazione di carattere generale va integrata con un’ autorizzazione specifica rilasciata dall’ OFAC nel caso di esportazione o riesportazione di merci che abbiano un contenuto USA superiore al 10%.

Per quanto riguarda le *U.S. persons*²⁷ il lifting invece è limitato al settore aeronautico civile, alimentare, dei tappeti, previa autorizzazione dell’ autorità competente, mentre rimane fermo il divieto generale di operare con l’ Iran.

È da sottolineare che le sanzioni americane che riguardano l’ Iran sono molteplici a partire dalla normativa di contrasto al terrorismo, di sanzione della violazione dei diritti umani e di destabilizzazione delle attività regionali. A questo proposito, entità listate in base a diversi regimi sanzionatori anche se non più considerati ai fini del contrasto alla proliferazione permangono nella lista tenuta dall’ OFAC (al momento 200 entità/individui su un totale di 400).

Di fatto l’ impianto sanzionatorio primario che interessa i soggetti americani rimarrà per lo più invariato.

Nel settore dell’ aviazione civile, le imprese americane potranno, con apposita licenza OFAC, riprendere la propria attività.

Le sussidiarie straniere di *US persons*, non anche le case madri, per le quali rimane vigente l’ attuale sistema, potranno condurre transazioni con gli iraniani.

6.2.3 Criticità emerse nell’ applicazione del *Joint Plan of Action*: disallineamento tra normativa europea e statunitense

I principali elementi di problematicità rilevati dagli operatori riguardano sostanzialmente la permanenza di differenze non irrilevanti fra Stati Uniti ed Unione Europea in termini soggettivi - controparti iraniane verso le quali è possibile operare e, in termini oggettivi - beni che è possibile esportare.

Ciò comporta il permanere di forti cautele nella riattivazione dei canali finanziari con le banche iraniane da parte di banche italiane, e più in generale, europee, che detengono operatività negli USA o anche solo significativa attività di regolamento in dollari USA.

²⁷ Il termine “United State person” or “U.S. person” ricomprende qualsiasi persona giuridica o fisica statunitense che alternativamente ha la nazionalità statunitense (nazionalità unica, doppia o plurima), ha lo statuto di residente estero negli USA (ad esempio a titolo di residente permanente legale o di detentore/detentrica di una «Green Card»), di persona che ha soggiornato a lungo e frequentemente negli Stati Uniti nell’ anno corrente o nei ultimi due anni), è contribuente statunitense, per qualsiasi altra ragione, è il beneficiario effettivo degli averi depositati, ai sensi della legge fiscale statunitense.

Sul primo punto, permane il problema del disallineamento delle due liste, UE e USA/OFAC, nel senso che un soggetto non listato in UE potrebbe esserlo negli USA, con conseguenze in termini di sanzioni potenzialmente comminate dagli USA anche verso i soggetti "non-U.S." che operano con soggetti listati o collegati a soggetti listati (sanzioni secondarie). Dal punto di vista operativo, ciò si riflette sulla *due diligence* che un'impresa europea che intende svolgere attività con l'Iran deve attivare sulle singole controparti, anche alla ricerca di eventuali collegamenti indiretti con soggetti a vario titolo listati.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, il bene oggetto di esportazione/riesportazione, è considerato americano, se contiene parti di produzioni americane "sotto controllo" (beni contenuti in specifiche liste USA analoghe ai nostri beni duali) in misura superiore al 10% del loro valore finale. E la sua vendita è quindi vietata.

6.3 Il contrasto del finanziamento della proliferazione: la REPUBBLICA POPOLARE DI COREA

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1718/2006, 2087/2013 e 2094/2013, nel 2013 l'Unione Europea ha provveduto a inasprire il regime sanzionatorio vigente verso la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) con la decisione PESC 183/2013 e il regolamento UE 296/2013 (recante modifiche al regolamento UE 329/2007). In particolare, con tali atti normativi è stato ampliato l'embargo di armamenti anche al settore balistico, sono state previste ulteriori restrizioni nel settore finanziario (divieto di negoziare obbligazioni pubbliche nordcoreane, di aprire nuovi conti correnti o uffici di rappresentanza, di costituire joint venture finanziarie) ed è stata ampliata la lista dei beni sottoposti a divieto di esportazione (tra cui oro, metalli preziosi, banconote nord coreane e beni di lusso).

In seguito al test nucleare e al lancio di missili balistici effettuati il 6 gennaio e il 7 febbraio 2016 dalla Corea del Nord, il 2 marzo 2016 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la risoluzione 2270/2016, con cui è stato ulteriormente aggravato l'impianto sanzionatorio vigente verso la RPDC.

Le misure introdotte con la UNSCR 2270/2016 comprendono: criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni, divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord, divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei, divieti sul mantenimento di conti di corrispondenza e imprese comuni con banche ed entità che hanno legami con la Corea del Nord e misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti. Ulteriori

divieti riguardano il trasferimento e l'acquisto di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord.

Al fine di darvi attuazione, l'UE ha adottato i seguenti atti legali che modificano la decisione PESC/183/2013 e il regolamento (UE) n. 329/2007.

La decisione PESC/319/2016 del 4 marzo 2016 – attuata nella medesima data dal regolamento (UE) n. 315/2016 – ha aggiunto 16 individui e 12 entità all'elenco delle persone soggette ad *asset freeze*. Inoltre, con la decisione PESC/475/2016 del 31 marzo 2016 – e con il regolamento (UE) n. 465/2016 adottato in pari data – la *Korea National Insurance Corporation* è stata inserita nell'elenco delle entità listate e sono state introdotte specifiche esenzioni per consentire a persone e entità dell'UE di ottenere dalla KNIC assicurazioni per le attività in corso nella Corea del Nord. La decisione PESC/476/2016 del 31 marzo 2016 ha invece recepito i nuovi divieti settoriali introdotti dalla citata risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Tale decisione è stata attuata con il regolamento (UE) n. 682/2016 del 29 aprile 2016, che ha modificato il regolamento (CE) n. 329/2007.

Inoltre, in considerazione della gravità delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali poste in essere dalla RPDC nella regione e al di fuori di essa, il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di imporre sanzioni autonome che si aggiungono a quelle decise dall'ONU.

Data la complessità dal punto di vista procedurale dell'elaborazione di tali ulteriori misure, si è proceduto all'adozione dei relativi atti legali in due fasi.

In un primo momento, il Consiglio si è limitato ad adottare la decisione PESC/785/2016 del 19 maggio 2016 – attuata dal regolamento (UE) n. 780/2016 – che aggiunge all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive 18 persone fisiche, 1 persona giuridica e aggiorna i dati identificativi relativi a 2 individui già inclusi nelle liste UE. Successivamente, il 27 maggio 2016, sono stati approvati la decisione PESC/849/2016 (che abroga per motivi di chiarezza la decisione PESC/183/2013) e il relativo regolamento (UE) n. 841/2016. Tali atti legali integrano in un unico corpo normativo le misure restrittive adottate dall'UE in esecuzione delle rilevanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e le sanzioni aggiuntive, anche di natura settoriale, negoziate tra i partner UE.

In sintesi, in aggiunta alle previgenti misure restrittive, la decisione PESC/849/2016 vieta: la fornitura, vendita o trasferimento alla Repubblica Popolare e Democratica di Corea (RPDC) di ulteriori prodotti, materiali e attrezzature connessi a beni e tecnologie a duplice uso; il trasferimento di fondi alla e dalla RPDC (salvo specifica, preventiva autorizzazione); gli investimenti della RPDC e dei suoi cittadini nei territori sotto la giurisdizione degli Stati Membri e gli investimenti di cittadini o entità dell'UE in Corea del Nord. Nel settore dei trasporti, è fatto

divieto a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord di atterrare, decollare o sorvolare il territorio degli Stati Membri, nonché a qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord di fare ingresso nei porti degli Stati Membri. La decisione introduce inoltre il divieto di importare articoli di lusso dalla Corea del Nord e pone divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con il Paese asiatico.

6.4 L'attività dell'AGENZIA DELLE DOGANE e dei MONOPOLI nel settore della contro-proliferazione e delle misure restrittive verso determinati paesi terzi

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha svolto nel 2015 l'attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti in tema di prodotti *dual use*, delle armi di distruzione di massa, di altri beni rilevanti ai fini strategici dell'attività dell'Agenzia nel Comitato Sicurezza Finanziaria.

L'attività ha riguardato in particolare le esportazioni verso l'Iran, la Siria, e la Russia.

Nell'anno di riferimento, nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e in applicazione del regolamento (UE) n. 329/2007, mediante profilo di rischio appositamente predisposto, sono state selezionate 103 operazioni verso la Corea del Nord.

Una specifica attività di verifica è stata effettuata su operazioni doganali per l'individuazione di merci soggette a divieti verso paesi terzi destinatari di misure restrittive. In questo settore l'Agenzia delle dogane ha conseguito 19 risultati positivi, individuando esportazioni vietate ai sensi del regolamento (UE) 267/2012 Sanzioni Iran.

L'Agenzia delle dogane ha effettuato inoltre controlli su merci soggette ad autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente; in questo ambito sono stati operati 7 sequestri per merci prive di autorizzazione con contestuale comunicazione di reato alle Autorità competenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste.

Nell'applicazione di misure restrittive verso i paesi terzi, l'Agenzia ha effettuato controlli per evitare che venissero esportate merci per soggetti destinatari di misure di congelamento o di divieto messa a disposizione di risorse economiche nel corso dei quali sono state individuate 5 operazioni di esportazione verso soggetti listati per le quali sono stati inoltrati i rispettivi verbali all'UIF per i seguiti di competenza.

L'attività di monitoraggio costante delle operazioni doganali verso paesi ad alto rischio, con la conseguente selezione per il controllo delle operazioni di esportazione di prodotti di possibile utilizzo strategico e la successiva segnalazione al Ministero dello sviluppo economico, ha consentito a quest'ultimo di emettere 2 provvedimenti ex art. 4 del regolamento CE n. 428/2009 (clausola c.d. *catch all*).

Inoltre, nel 2015 è stato bloccato, con un provvedimento di *catch all* ex art. 4 e art. 6 del regolamento (CE) n. 428/2009, un transito riguardante materiale che tramite triangolazione con un Paese terzo sarebbe potuto finire nella disponibilità di un Ente listato attivo nel settore della proliferazione.

6.5 Le misure restrittive adottate per il contrasto all'attività dei paesi che minacciano pace e sicurezza internazionale

6.5.1. Le misure restrittive nei confronti della SIRIA

Il quadro sanzionatorio vigente nei confronti della Siria è costituito dal regolamento (UE) 36/2012, così come successivamente modificato e integrato, che comprende diverse misure restrittive tra cui: embargo sugli armamenti; restrizioni al commercio di petrolio greggio e prodotti petroliferi, tecnologie per il settore *oil & gas*, beni *dual use*, metalli preziosi, strumenti per il controllo delle telecomunicazioni; restrizioni relative agli investimenti nel settore del petrolio e dell'energia; misure di tipo finanziario e *asset freeze*.

Nel corso del 2015 sono stati emanati 8 regolamenti di modifica e attuazione del regolamento UE 36/2012, con i quali è stato aggiornato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette ad *asset freeze*.

Il 12 febbraio 2015 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2199/2015, il cui paragrafo 17 vieta il commercio di beni culturali siriani e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa esportati illegalmente dalla Siria a partire dal 15 marzo 2011. In attuazione di tale risoluzione, il Consiglio ha adottato la decisione PESC/837/2015 del 28 maggio 2015, che ha modificato di conseguenza il tenore delle restrizioni relative al commercio di beni culturali e prorogato il regime sanzionatorio fino al 1° giugno 2016.

Degna di nota è, inoltre, la decisione PESC/2015/1836 del 12 ottobre 2015, che contiene una modifica ai criteri previsti per il listing ai fini del congelamento di beni e risorse finanziarie. In particolare, secondo la citata decisione, nessuna persona o entità dovrebbe essere assoggettata a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essa non sia più associata al regime o non eserciti più influenza su di esso. In questo senso, si stabilisce che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.

Da ultimo, con decisione PESC/850/2016 del 27 maggio 2016 il Consiglio, oltre a disporre il *de-listing* di due individui, ha deliberato un proroga annuale delle misure restrittive nei confronti della Siria fino al 1° giugno 2017.

6.5.2. Le misure restrittive nei confronti della LIBIA

A seguito dell'adozione delle rilevanti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza²⁸ che hanno prorogato e modificato le misure restrittive dell'ONU nei confronti della Libia, nel corso del 2015 e della prima parte del 2016, il quadro sanzionatorio UE verso tale Paese ha subito consistenti variazioni.

In particolare, il 26 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione PESC/818/2015, che ha modificato la precedente decisione PESC/137/2011 alla luce del perdurare delle minacce alla pace, alla stabilità e alla sicurezza della Libia. La decisione PESC/818/2015 ha tenuto conto anche della minaccia costituita dalle persone e dalle entità che possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il vecchio regime di Muammar Gheddafi in Libia, e in particolare del rischio che tali fondi vengano utilizzati per ostacolare il positivo completamento della transizione politica in atto nel Paese. Il Consiglio ha poi proceduto a un riesame integrale degli elenchi delle persone ed entità soggette alle misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni.

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha poi adottato la decisione consolidata PESC/1333/2015 e ha abrogato la previgente decisione n. 137/2011. Successivamente, il 18 gennaio 2016, per motivi di chiarezza e certezza giuridica, il regolamento (UE) n. 204/2011 - modificato e attuato dai successivi regolamenti - è stato consolidato nel nuovo regolamento (UE) n. 44/2016.

Il regime sanzionatorio vigente nei confronti della Libia include le seguenti misure restrittive: embargo agli armamenti e al materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna; *asset freeze* e *travel ban* per soggetti listati; misure nel settore dei trasporti; restrizioni relative al trasporto navale di petrolio greggio proveniente dalla Libia.

Il 31 marzo 2016, con regolamento di esecuzione (UE) n. 466/2016, il Consiglio dell'UE ha incluso nella lista dei soggetti designati tre individui responsabili di atti volti a ostacolare o pregiudicare il positivo completamento del processo di transizione politica della Libia: il Presidente del Consiglio libico dei deputati presso la Camera dei rappresentanti, Agila Saleh; il c.d. primo ministro e ministro della difesa del Congresso Nazionale Generale (CNG; non riconosciuto a livello internazionale), Khalifa Ghwell; il presidente del CNG, Nuri Abu Sahmain.

²⁸ UNSCRs 2208(2015), 2213(2015), 2214(2013), 2259(2015), 2291(2016), 2292(2016), 2272(2016), 2278(2016).